

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

***“L. Spallanzani”***

**Castelfranco Emilia**



**REGOLAMENTO**

**DI**

**ISTITUTO**

*È molto singolare che tutta la natura, tutti i pianeti, debbano obbedire a leggi eterne e che possa esserci un piccolo animale, alto cinque piedi, che a dispetto di queste leggi possa agire a suo piacimento, seguendo solo il suo capriccio.*

(Voltaire)

## PREMESSA

La Scuola è luogo educativo e di formazione culturale e civile attraverso lo studio e il confronto democratico di tutte le sue componenti: studenti, genitori, docenti, personale non docente, dirigente scolastico.

Pertanto il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Istituto in data 14/10/2016:

- è strumento di garanzia di diritti e doveri;
- si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla 'Costituzione della Repubblica Italiana';
- recepisce i contenuti dello 'Statuto delle Studentesse e degli Studenti' (Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni);
- è conforme ai principi e alle norme del 'Regolamento delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche' (Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996) modificato e integrato dal 'Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche' (Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni);
- è parte integrante del 'Piano Triennale dell'Offerta Formativa' (PTOF) e contribuisce alla sua piena attuazione.

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito web della scuola ([www.istas.mo.it](http://www.istas.mo.it)).

All'atto dell'assunzione in servizio nell'Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

All'atto dell'iscrizione a scuola genitori, studenti e istituzione scolastica sottoscrivono il 'Patto di Corresponsabilità', allegato al presente Regolamento.

Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi a osservare e a fare osservare il presente Regolamento, riconoscendone il carattere vincolante.

## **SEZIONE I: VITA NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA**

Art.1- Decoro nell'ambiente scolastico	pag.	4
Art. 2 – Vigilanza sugli studenti	pag.	4
Art. 3 – Rispetto delle norme relative alla sicurezza nei posti di lavoro	pag.	4
Art. 4 – Divieto di fumare e di consumare bevande alcoliche	pag.	4
Art. 5 – Uso dei dispositivi elettronici personali	pag.	4
Art. 6 – Circolazione nell'area scolastica	pag.	5
Art. 7 – Intervallo	pag.	5

## **SEZIONE II: USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**

Art.8 – Uso dei laboratori didattici, della biblioteca e delle aule	pag.	5
Art. 9 – Utilizzo dei locali scolastici in orario non di lezione	pag.	6
Art. 10 – Uso delle fotocopiatrici	pag.	6
Art. 11 – Uso dei telefoni della scuola	pag.	6

## **SEZIONE III: FREQUENZA SCOLASTICA**

Art. 12 – Frequenza	pag.	6
Art. 13 – Assenze, ingressi in ritardo e uscite anticipate	pag.	7
Art. 14 – Variazioni occasionali dell'orario delle lezioni	pag.	7
Art. 15 – Alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica	pag.	7

## **SEZIONE IV: ASSEMBLEE STUDENTESCHE**

Art. 16 – Assemblea di classe	pag.	8
Art. 17 – Assemblea di Istituto	pag.	8
Art. 18 – Comitato studentesco	pag.	8

## **SEZIONE V: VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE**

Art. 19 – Viaggi e visite di istruzione	pag.	8
---	------	---

## **SEZIONE VI: NORME DISCIPLINARI**

Art. 20 – Sanzioni	pag.	9
--------------------	------	---

## **DISPOSIZIONI FINALI**

pag.	9
------	---

## **ALLEGATO A: Regolamento disciplinare d'Istituto**

pag.	10/20
------	-------

## **SEZIONE I: VITA NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA**

*La scuola valorizza e promuove la crescita consapevole e responsabile dell'individuo all'interno di una comunità ordinata, non solo nella sua dimensione socio-economica, ma anche in quella culturale e politica.*

### **Art. 1 – Decoro nell'ambiente scolastico**

1. E' richiesto agli studenti l'utilizzo dell'abbigliamento specifico, sia per le esercitazioni in azienda che nei laboratori, senza il quale non potranno prendere parte alle attività.
2. Si richiede altresì di adottare in ogni circostanza un abbigliamento consono allo stare a scuola , che sia dignitoso e rispettoso del luogo.

### **Art. 2 – Vigilanza sugli studenti**

1. Il docente della prima unità lezione deve essere in aula almeno 5 minuti prima dell'orario di inizio della lezione e quello dell'ultima unità lezione deve vigilare sull'uscita degli alunni.
2. È compito dei docenti vigilare affinché, nel corso delle lezioni e durante l'intervallo, non si verifichino situazioni che mettano in pericolo l'incolumità degli alunni o rechino danno alle attrezzature scolastiche. I docenti che devono cambiare classe si sposteranno nel minor tempo possibile, in modo che le classi restino senza vigilanza per un tempo minimo.
3. Il docente che, per improrogabili motivi, deve allontanarsi dall'aula avverte un collaboratore scolastico affinché vigili la classe per il tempo strettamente necessario.
4. I collaboratori scolastici, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti, hanno il compito di sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle serre e negli spazi comuni; durante l'intervallo collaborano con i docenti per vigilare sul comportamento degli studenti. Se necessario, accompagnano gli alunni nel loro trasferimento dalla scuola alla palestra e assistono gli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche.

### **Art. 3 – Rispetto delle norme relative alla sicurezza nei posti di lavoro**

1. Gli studenti e tutto il personale della scuola sono tenuti alla più scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza relative all'uso degli spazi e delle attrezzature.
2. Tenuto conto della complessità dell'Istituto e la conseguente difficoltà di cogliere tempestivamente le situazioni di rischio, gli studenti e il personale sono tenuti a segnalare le situazioni e i comportamenti che possono compromettere la sicurezza delle persone.

### **Art. 4 – Divieto di fumare e di consumare bevande alcoliche**

1. Ai sensi delle norme vigenti è vietato fumare, sigarette elettroniche comprese, in tutti i locali dell'Istituto nonché nelle aree cortilive all'interno del perimetro scolastico e nelle immediate vicinanze.
2. È vietato consumare bevande alcoliche all'interno del perimetro scolastico.
3. Ciascun docente è tenuto a vigilare sull'osservanza del divieto e dovrà intervenire in caso di violazione della norma.

### **Art. 5 – Uso dei dispositivi elettronici personali**

1. È vietato l'uso del telefono e di ogni altro dispositivo elettronico durante le lezioni; il cellulare deve essere custodito nello zaino, salvo espressa autorizzazione da parte del Docente, per motivi didattici e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività didattica.
2. Il telefono sarà ritirato (previa consegna della Sim card) agli studenti che contravverranno alla regola del comma precedente e consegnato al dirigente, o suo delegato, che provvederà alla restituzione in presenza di un genitore. Lo studente, inoltre, sarà sanzionato con una nota disciplinare.

3. Nei periodi di utilizzo del dispositivo personale come strumento didattico, questo non può essere utilizzato a scopo di comunicazione personale.
4. È vietato acquisire immagini, suoni e filmati nella comunità scolastica mediante qualsiasi dispositivo elettronico e trasmetterli tramite MMS o Internet o comunque divulgarli in altre forme. Tali comportamenti sono soggetti, oltre che a sanzioni disciplinari, alla normativa vigente sulla tutela della privacy.

#### **Art. 6 – Circolazione nell'area scolastica**

1. È proibita la circolazione di qualunque autoveicolo e motoveicolo all'interno del perimetro scolastico, fatta eccezione per i mezzi esplicitamente autorizzati e limitatamente al tempo strettamente necessario.
2. Gli studenti dovranno spegnere le proprie moto ed i ciclomotori prima di entrare nel cortile della scuola.

#### **Art. 7 – Intervallo**

1. Sono previsti due intervalli della durata di 10 minuti: uno tra la seconda e la terza unità lezione e l'altro tra la quarta e la quinta unità lezione.
2. L'intervallo è un'opportunità di riposo e ristoro, ma non devono venir meno le condizioni di sicurezza. Durante il primo intervallo gli studenti possono uscire dalle aule e circolare all'interno degli spazi comuni consentiti per ciascuna sede/plesso, con assoluto divieto di utilizzare spazi non destinati alla ricreazione e di uscire dal perimetro dell'Istituto. Gli spazi utilizzabili saranno stabiliti da apposita circolare per ogni sede.
3. I docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, devono vigilare sul comportamento degli alunni, in modo da garantire l'ordinario svolgersi della ricreazione sia all'interno sia all'esterno degli edifici scolastici. Indipendentemente da quanto stabilito nel calendario di vigilanza predisposto all'inizio di ciascun anno scolastico tutto il personale docente e ATA è obbligato alla vigilanza dei minori.
4. Finito l'intervallo gli studenti devono essere già in classe per riprendere l'attività didattica; eventuali ritardi dovranno essere considerati come entrata in ritardo.
5. Durante il secondo intervallo gli studenti dovranno restare nelle rispettive aule o negli spazi immediatamente adiacenti. Non è consentito spostarsi da un piano all'altro, uscire dalle palazzine, recarsi nel cortile.
6. L'utilizzo delle macchine distributrici, di norma vietato durante le lezioni, prevede che la consumazione delle bevande avvenga sul posto e che i vuoti vengano depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
7. Non è in alcun modo consentito uscire dall'aula durante il cambio d'ora.

### **SEZIONE II: USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**

*La scuola tutela dall'incuria gli spazi di formazione e apprendimento in cui opera lo studente al fine di favorire una crescita positiva, ordinata, consapevole.*

#### **Art.8 – Uso dei laboratori didattici, della biblioteca, della palestra, dello spogliatoio e delle aule**

1. I locali e le attrezzature scolastiche appartengono a tutti e da tutti devono essere rispettati e conservati per il regolare svolgimento delle lezioni.
2. L'accesso ai laboratori è regolamentato dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, laddove previsto, è fatto obbligo l'uso della divisa e/o dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti coloro che vi accedono.
3. I laboratori preposti alle trasformazioni e alle lavorazioni di prodotti agroalimentari sono altresì disciplinati dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare e di sicurezza pubblica. In particolare non è consentito l'utilizzo di anelli, piercing, braccialetti, trucchi, smalti, ecc. Gli allievi e il personale dell'indirizzo 'Enogastronomico' sono tenuti ad avere i capelli corti o raccolti in apposita cuffia e la barba rasata.

4. Durante gli spostamenti gli studenti non devono recare disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche.
5. La biblioteca e i laboratori normalmente sono aperti al mattino, durante gli orari di lezione, compatibilmente con le disponibilità dei docenti e degli assistenti tecnici che devono prestare assistenza, ma potranno essere aperti anche nel pomeriggio a gruppi di studenti sotto la responsabilità di un docente.
6. Fatto salvo l'orario appositamente predisposto, è possibile prenotare l'accesso ai laboratori con almeno due giorni di anticipo.
7. Nel caso in cui venissero arrecati danni ai locali o alle attrezzature della scuola, i costi della riparazione verranno addebitati ai responsabili; nel caso in cui non fosse possibile individuarli, i costi saranno addebitati all'intera classe, o al gruppo di studenti coinvolti. L'obbligo del risarcimento non annulla l'eventuale sanzione disciplinare.
8. L'uso degli spogliatoi è disciplinato dall'allegato B al presente Regolamento, che viene altresì affisso all'entrata degli stessi.
9. Ogni docente referente di laboratorio stila un apposito Regolamento per l'utilizzo dello stesso, a cui tutti i fruitori faranno riferimento.

#### **Art. 9 – Utilizzo dei locali scolastici in orario non di lezione**

1. In orario non di lezione i locali scolastici possono essere utilizzati per attività didattiche connesse con lo svolgimento dei programmi, per attività integrative regolarmente approvate dai competenti organi collegiali, per assemblee autorizzate e per le attività relative alla Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 133 del 3 aprile 1996.
2. Tutte le attività di cui sopra devono essere concordate con il referente del laboratorio o con il dirigente scolastico, o suo delegato, per l'organizzazione logistica.

#### **Art. 10 – Uso delle fotocopiatrici**

1. L'uso delle macchine fotocopiatrici a tessera è riservato a docenti e studenti.
2. I docenti, solo per la produzione di materiale didattico, in base alle risorse disponibili, hanno a disposizione tessere gratuite, in numero variabile in base alla disciplina e al numero delle classi.
3. L'accesso alle fotocopiatrici collocate presso gli uffici delle segreterie è consentito esclusivamente al personale di segreteria e ai collaboratori del dirigente scolastico.
4. I docenti per attività organizzative, previa autorizzazione del dirigente scolastico, possono richiedere fotocopie al personale ATA o ricevere apposite tessere.

#### **Art. 11 – Uso dei telefoni della scuola**

1. In caso di urgenza gli studenti possono contattare la famiglia, previa autorizzazione del docente, utilizzando i telefoni della scuola presso la portineria.
2. I docenti possono utilizzare i telefoni della scuola per contattare le famiglie degli alunni e per esigenze didattiche e/o organizzative.

### **SEZIONE III: FREQUENZA SCOLASTICA**

*La scuola tutela dall'incuria i tempi di formazione e apprendimento in cui opera lo studente al fine di favorirne una crescita positiva, ordinata, consapevole.*

#### **Art. 12 – Frequenza**

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario scolastico personalizzato (Decreto del Presidente

della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009). Per casi eccezionali sono stabilite deroghe dal Collegio dei docenti.

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni sia al fine di un migliore apprendimento sia perché oggetto di valutazione, in quanto la frequenza è uno degli elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico e che influiscono sul voto di condotta.

### **Art. 13 – Assenze, ingressi in ritardo e uscite anticipate**

1. Con l'adozione del registro di classe on line è responsabilità delle famiglie prendere visione della regolare frequenza alle lezioni dei propri figli, collegandosi al sito dell'Istituto, sezione registro elettronico, con le proprie credenziali.
2. Per le assenze non è richiesta la giustificazione; per assenze superiori a cinque giorni consecutivi non è richiesto il certificato medico.
3. Ogni docente della prima ora fa l'appello alle 8.00 nella propria aula; ogni ingresso successivo è considerato RITARDO.
4. Sono considerati ritardi brevi entro le 8.20 e potranno essere giustificati dal docente presente in classe con la sola annotazione sul registro di classe.
5. Sono considerati ritardi lunghi quelli oltre le 8.20 ma entro le ore 8.50; dovranno essere giustificati dal DS o DA un suo delegato.
6. Tutti gli ingressi oltre le ore 8.50 ma entro le 9.40 dovranno essere ratificati da un genitore. Dopo le 9.40 non è più ammesso l'accesso all'attività didattica.
7. Permessi di uscita anticipata saranno concessi dal dirigente scolastico, o suo delegato, solo per seri e documentati motivi. L'orario di uscita dovrà essere registrato sul registro di classe e saranno conteggiate le relative ore di assenza. Le uscite anticipate sono possibili solo dopo le ore 12.10, salvo casi di comprovati gravi motivi annunciati il giorno prima o entro le ore 08.00, anche tramite mail. La mail di richiesta va inviata a [staffspalla@gmail.com](mailto:staffspalla@gmail.com), anche per le sedi coordinate.
8. Per le uscite anticipate degli studenti minorenni è obbligatoria la presenza di un genitore, o suo delegato, salvo i casi espressamente autorizzati.
9. Gli studenti con particolari esigenze, che non hanno la possibilità di arrivare a scuola in orario o devono uscire in anticipo, su richiesta delle famiglia, possono chiedere una deroga all'orario di ingresso attraverso il rilascio di un apposito pass con l'indicazione del giorno/i e dell'orario di uscita/entrata.
10. Gli studenti pendolari che devono utilizzare mezzi pubblici in arrivo ritardato o in partenza anticipata rispetto all'orario scolastico, possono chiedere un permesso permanente di entrata posticipata/uscita anticipata che verrà concesso a condizione che l'entrata posticipata/uscita anticipata non superi i 30 minuti. In questi casi sarà rilasciato un apposito pass con l'indicazione del giorno/i e dell'orario di uscita/entrata.

### **Art. 14 – Variazioni occasionali dell'orario delle lezioni**

Eventuali variazioni occasionali dell'orario delle lezioni per assemblee sindacali, scioperi del personale o altre cause imprevedibili saranno comunicate mediante avviso sul sito, al quale tutti sono obbligati a far riferimento.

### **Art. 15 – Alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)**

1. Gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell'IRC durante l'ora stessa si recheranno nei locali loro

assegnati dove il personale docente svolgerà le attività alternative di lezione.

2. Gli studenti che non si avvalgono dell'IRC, in caso di assenza del docente di alternativa, devono rimanere in classe con i compagni, sorvegliati dal docente IRC che li occuperà con altre attività.
3. Gli studenti che si avvalgono dell'IRC, in caso di assenza del docente di RC, seguiranno la lezione del docente di alternativa.

#### **SEZIONE IV: ASSEMBLEE STUDENTESCHE**

*La scuola custodisce e garantisce la partecipazione alla vita della comunità scolastica e il confronto tra le sue componenti.*

##### **Art. 16 – Assemblea di classe**

1. Durante le ore di lezione è consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nei limiti di due unità lezione della stessa giornata oppure di un'unità lezione in due diverse giornate.
2. La richiesta, completa dell'ordine del giorno, sottoscritta dai rappresentanti degli studenti, con la firma per accettazione degli insegnanti interessati e del dirigente scolastico, o suo delegato, deve essere presentata in segreteria per l'approvazione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento, sul modulo appositamente predisposto.
3. Gli studenti sono tenuti a redigere regolare verbale dell'assemblea e a consegnarlo al coordinatore di classe.
4. Il docente ha l'obbligo di vigilare sull'assemblea, nelle forme ritenute più opportune, rendendosi disponibile ad aiutare per la compilazione del verbale.
5. Nel caso di svolgimento disordinato l'assemblea viene interrotta e si riprende lo svolgimento regolare delle lezioni. Durante l'assemblea di classe agli alunni non è consentito allontanarsi dall'aula.

##### **Art. 17 – Assemblea di Istituto**

1. Previa riunione dei rappresentanti di Istituto con tutti i rappresentanti di classe per concordare l'ordine del giorno, può essere tenuta un'assemblea di Istituto non più di una volta al mese nei locali interni alla scuola, secondo modalità concordate di volta in volta con l'Ufficio di presidenza.
2. La richiesta di assemblea, riportante l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento, deve essere inoltrata all'Ufficio di presidenza con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di effettuazione.
3. Durante l'assemblea gli insegnanti in orario sono tenuti alla vigilanza.

##### **Art. 18 – Comitato studentesco**

Il comitato studentesco, costituito da tutti i rappresentanti di istituto e di classe eletti, può chiedere di riunirsi in preparazione di attività o assemblee.

#### **SEZIONE V: VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE**

*La scuola custodisce e garantisce la partecipazione alla vita della società civile e l'esplorazione curiosa e attenta del territorio.*

##### **Art. 19 – Viaggi e visite di istruzione**

1. I viaggi e le visite di istruzione, oltre a rappresentare un momento ludico e di socializzazione, rispondono a precise finalità didattiche ed educative. Spetta pertanto ai Consigli di classe fissarne la meta secondo finalità culturali concordate.
2. I viaggi proposti dovranno rientrare nella programmazione annuale delle discipline coinvolte e devono essere oggetto di un apposito progetto didattico. Pertanto le proposte di viaggio dovranno essere presentate e approvate dai Consigli di classe.
3. Gli studenti sono tenuti a rispettare le comuni norme disciplinari e le regole specifiche fissate dai docenti accompagnatori; gli atteggiamenti non in linea saranno puniti.
4. Al fine di garantire la valenza didattica ed educativa del viaggio di istruzione, questo non verrà autorizzato nel caso di partecipazione inferiore al 75% della classe. I predetti limiti non si applicano per i viaggi che prevedono scambi in famiglia e progetti particolari debitamente documentati.
5. Di norma, per motivi organizzativi ed economici, i Consigli di classe devono concordare progetti e mete condivisi.
6. I viaggi potranno svolgersi nel corso di tutto l'anno scolastico ad eccezione dell'ultimo mese di lezione.

## **SEZIONE VI: NORME DISCIPLINARI**

*Non c'è libertà senza responsabilità.*

### **Art. 20 – Sanzioni**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e vengono posti in essere con l'obiettivo di migliorare il senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità scolastica.
2. Le sanzioni disciplinari si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Le sanzioni possono riguardare la violazione di doveri quali:
  - frequenza regolare, adempimenti burocratici, impegno, regole di corretta convivenza;
  - rispetto di tutte le persone con le quali l'alunno interagisce (docenti, personale non docente, studenti e personale esterno alla scuola) e rispetto dell'istituzione scolastica;
  - rispetto e corretta utilizzazione dell'ambiente scolastico delle attrezzature e degli arredi nonché dei beni di proprietà altrui e di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
  - osservanza del presente Regolamento e del 'Patto di Corresponsabilità'.
4. Le sanzioni disciplinari, possono essere:
  - richiamo scritto (annotato dal docente sul registro elettronico nella sezione 'Richiami');
  - nota disciplinare (annotata dal docente sul registro nella sezione 'Note disciplinari');
  - allontanamento dall'attività didattica;
  - esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche;
  - allontanamento dalla comunità scolastica.
5. La presente sezione del Regolamento è integrata dal **Regolamento disciplinare d'Istituto**, allegato al presente Regolamento (all. A)

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto e dichiarato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore.

### **Allegato A**

#### **REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO**

IIS L. Spallanzani di Castelfranco Emilia

#### **IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

- VISTA LA Legge 241/90 e successive modificazioni;
- PREMESSO che lo Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” del 1989 (ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- VISTO IL D.lgs. n. 297 del 16.04.1994 e successive modificazioni;
- VISTO IL D.P.R. n. 249 del 24-06-98, “Reg. recante lo Statuto degli studenti/esse della scuola secondaria” e successive modifiche ed integrazioni intervenute con il D.P.R. n. 235 del 21-11-2007 e adozione del Patto educativo di corresponsabilità ( artt. 3 e 5 bis);
- PREMESSO che la scuola dell'autonomia “si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana” (art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Reg. recante norme in materia di autonomia delle Ist. scolastiche”);
- VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30-11-2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTA la C.M. prot. N. 3602 del 31.07.2008;
- VISTA la legge n.169 del 30-10-2008 per l'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, e la valutazione del

comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di 1° e 2°;

- VISTO il D.M. n. 5 del 16-01-2009, "Finalità e criteri di valutazione del comportamento";
- VISTA la C.M. n. 10 del 23-01-2009, "Valutazione degli apprendimenti e del comportamento";
- VISTO il D.P.R. n. 122 del 22-06-2009: Reg. per la valutazione degli alunni;
- VISTO il DL n. 104 (art. 4) del 12-09-2013 "Tutela della salute nelle scuole"
- VISTA la Legge n. 71 del 29-5-2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
- SENTITO il parere del Consiglio di Istituto del 29/04/2019

## **DELIBERA**

Il presente Regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.

### **ART. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998. n. 249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n.71.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
  3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
  4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
  5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze derivanti dall'infrazione. All'autore dell'infrazione è offerta la

possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'Istituto.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore ai 15 giorni con l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti può provvedere il dirigente scolastico.

## **ART. 2 – DOVERI DEGLI STUDENTI**

Gli studenti sono tenuti a:

1. frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. assumere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, essendo vietate tutte le condotte non conformi al presente regolamento adottate in danno della famiglia (anche di fatto) e dei soggetti sopra elencati;
3. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone, dell'integrità psichica e patrimoniale, nell'ambito di qualsiasi relazione intrattenuta con qualsiasi strumento (informatico o telematico) in rete o nei social network, in qualsiasi tempo e anche fuori dei locali e pertinenze scolastiche;
4. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto;
5. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica;
6. condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
7. non utilizzare, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari attività e/o eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche e la ricreazione, fatta salva la preventiva

autorizzazione del personale docente o del dirigente.

### **ART. 3 -CODICE DISCIPLINARE**

#### **ART. 3 - COMMA 1 .**

Si considerano **infrazioni lievi** le condotte che per modalità ed entità della colpevolezza o delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri declinati all'art.2 e che richiedono un celere e in formale intervento correttivo da parte del docente e cioè:

- presentarsi alle lezioni in ritardo;
- presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico o dei prescritti dispositivi di protezione individuale;
- disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo il regolare svolgimento delle lezioni e il processo di apprendimento dei compagni;
- tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall'aula, inosservanza della fila, ecc.

#### **ART. 3 – COMMA 2**

Sono **infrazioni gravi**:

- a) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;
- b) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal presente regolamento;
- c) frequentare irregolarmente le lezioni;
- d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art.2, del presente regolamento;
- e) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- f) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;
- g) reiterare una delle condotte di cui al comma 1 del presente articolo (infrazione contestata e sanzionata per tre volte);
- h) utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
- i) pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2.

### **ART. 3 . COMMA 3**

Sono **infrazioni gravissime**:

- a) l'utilizzo di forme di linguaggio inadeguato come richiamato al **comma 2 lettera h)** e la pubblicazione di messaggi come richiamato **al comma 2 lettera i)**, quando in entrambi i casi, il comportamento sia rivolto a persone diversamente abili o comunque vulnerabili oppure pure quando la condotta persegua finalità discriminatorie o razziste;
- b) reiterare una delle condotte di cui al comma 2 del presente articolo (infrazione contestata e sanzionata per tre volte);
- c) inviare ai soggetti indicati nell'art.2 del presente regolamento, messaggi dai contenuti e/o richiami sessuali mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
- d) compiere e/o minacciare violenza fisica o molestare (in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici) i soggetti indicati nell'art.2 del presente regolamento, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- e) sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art.2 del presente regolamento, nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- f) compiere atti di vandalismo su cose;
- g) inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria ed altrui sicurezza, che possano compromettere l'incolumità delle persone (correre a velocità eccessiva in ogni ambiente/area dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, spingersi per le scale, etc.);
- h) detenere, fare uso e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- i) raccogliere e/o diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione e/o dei soggetti indicati nell'art.2 del presente regolamento;
- j) aggredire, molestare, ricattare, ingiuriare, diffamare, commettere furti d'identità, alterare, acquisire o trattare illecitamente dati personali in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2 del presente regolamento.

### **Art. 4 – VIOLAZIONI E SANZIONI**

- 1) Le infrazioni previste nell'art. 3, comma 1, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il rimprovero verbale. Del provvedimento può essere riportata sintetica evidenza con nota disciplinare sul Registro di Classe. Ove non diversamente disposto, dopo la terza ammonizione lo studente che continua a tenere un comportamento

scorretto, può essere punito ai sensi del comma seguente e cioè con 1-5 gg di sospensione.

- 2) Le infrazioni gravi di cui all'art. 3, comma 2, sono sanzionate con nota disciplinare da parte del docente che l'accerta. La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 3.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

Le violazioni di cui alle lettere e), f), g) h) i) dell'art. 3, comma 2, sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 1, commi 5 e 6 del presente regolamento.

- 3) Le infrazioni gravissime di cui all'art.3, comma 3, sono sanzionate con la sospensione da un minimo di giorni quindici fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dall'art.1, comma 5 e 6 del presente regolamento. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'entità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art.4, commi 9 e 9 bis del D.P.R. n. 249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. I suddetti provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ai sensi dell'art. 3 Comma 5 del Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: chi viola questa norma è tenuto a risarcire il danno arrecato al patrimonio della scuola.

Le condotte di cui all'art. 3 del presente Regolamento sono suscettibili di eventuale sanzione ulteriore applicabile ai sensi della normativa penale vigente; pertanto sarà un obbligo del Dirigente Scolastico segnalare alle autorità competenti i comportamenti ritenuti penalmente perseguibili in quanto configurabili come fattispecie di reato e/o caratterizzati da elementi che denotano rilievo penale;

#### **Art. 5 – PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Per le infrazioni di lieve entità previste dall'art.3, comma 1, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sgg. e successive modificazioni. **Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente regolamento.**

2. Per le infrazioni gravi di cui all'art.3, comma 2, lettere a), b), c), d), punibili con nota disciplinare del docente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art., comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. **Le sanzioni sono pertanto irrogate dal Consiglio di classe o dal dirigente scolastico, previa audizione delle giustificazioni dello studente.**
3. Per le infrazioni gravi i cui all'art.3, comma 2, lettere dalla e) alla i) e per le infrazioni gravissime la formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art., comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avviene dal Coordinatore di classe o dal dirigente scolastico o di un suo delegato e **viene irrogata la sanzione dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto** (se il Consiglio di Classe ravvisandone particolare gravità rimanda decisione al Consiglio di istituto ) previa audizione delle giustificazioni dello studente.
4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente personalmente e/o ai suoi genitori se minorenni. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata a mano o posta elettronica. L'atto deve recare la chiara descrizione oggettiva delle condotte poste in essere dallo studente.
5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato se minorenni DEVE essere ascoltato alla presenza di un genitore il quale non può intervenire ma solo essere testimone dell'audizione, o, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto negli organi collegiali o nella consulta.
7. L'audizione si svolge alla presenza del dirigente scolastico o suo delegato o dal coordinatore (in ogni caso due persone) di classe. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del dirigente scolastico. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal dirigente scolastico
8. A seguito dell'audizione il dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto. In tutti gli altri casi, il dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d' Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
9. Gli atti dell'audizione e cioè il verbale viene recepito dal Consiglio di classe per le opportune valutazioni
10. Il procedimento disciplinare deve concludersi di norma entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini

previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

#### **ART. 6 – ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGALE**

1. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo (se lo studente non fa ricorso all'Organo di garanzia), è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo di garanzia cui poter ricorrere e i termini per proporre impugnazione.
2. L'Organo Collegiale è convocato dal dirigente scolastico entro 15 giorni **se lo studente ( o un genitore nel caso di minorenni) ne ha fatto richiesta, dopo la comminazione di una sanzione.** Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale è redatto sintetico verbale.
3. L'organo di garanzia può confermare o modificare la sanzione in ogni caso quanto deciso dall'organo di garanzia è immediatamente esecutivo.

#### **ART. 7 – RISARCIMENTO DANNI**

l'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.

#### **ART. 8 – ISCRIZIONE AD ALTRA SCUOLA**

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

#### **ART. 9 – PREPARAZIONE AL RIENTRO**

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

#### **Art. 10 – REINTEGRO NELLA COMUNITA' SCOLASTICA**

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove

necessario anche con i Servizi Sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

#### **Art. 11 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO**

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa Istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro istituto, il dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'Istituto di provenienza.

#### **ART. 12 – IMPUGNAZIONI**

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia con immediatezza dal ricevimento del ricorso. Per quanto riguarda l'Organo di Garanzia vedi Art. 6 comm 1 2 e 3.

#### **ART. 13 – COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA**

1. L'O.G. è designato annualmente dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:

- a) Dirigente scolastico (o collaboratore del DS delegato) che ne assume la presidenza;
- b) n° 1 docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
- c) n° 1 un genitore, eletto nei Consigli di Classe e designato dall'Assemblea dei rappresentanti dei genitori, la quale designa anche un membro supplente;
- d) n° 1 rappresentante degli studenti eletto nei Consigli di Classe e designato dall'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, la quale designa anche un membro supplente;

2. I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21.11.2007, n. 235.

3. L'Organo di Garanzia dura in carica per due anni scolastici. I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti. L'organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.

4. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. L'O.G., in composizione perfetta in prima convocazione, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

6. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

7. Per la validità della seduta successiva, alla prima seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

8. Il membro che avesse un impedimento ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, la motivazione scritta giustificativa dell'assenza.

9. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Ciascuno dei componenti dell' O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e comunque esclusivamente per le finalità dell'O.G.

11. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

12. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, riconoscendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, mediante comunicazione scritta.

13. L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto e del presente regolamento.

14. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di Istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola.

#### **ART. 14 - REGOLAMENTO AMBIENTE E REGOLAMENTO GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Si approvano altresì il Regolamento ambientale e il Regolamento visite e viaggi di istruzione di seguito allegati, da considerarsi a tutti gli effetti parti integranti del Regolamento di Istituto.

### **ART. 15 - NORME FINALI**

1. Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa (POF).
2. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
3. Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente regolamento vengono esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), sono informati gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.

### **ART. 16**

Il presente Regolamento è affisso all'Albo della scuola e pubblicato sul sito web della scuola pertanto disponibile per studenti e famiglie.